



Citta di Guardiagrele

(Provincia di Chieti)

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ADEGUATO AI PRINCIPI POSTI DALLE LEGGI DI RIFORMA DEL LAVORO PUBBLICO (ATTUAZIONE ART. 65 DEL D.LGS. 150/2009).

Il giorno 17 gennaio duemilatredici, alle ore 16,15 presso la sede municipale ha avuto luogo l'incontro tra le sottoindicate parti per il proseguo della discussione inerente l'oggetto:

La Delegazione di parte pubblica, così composta:

De Thomasis Raffaella	Presidente
Miranda De Ritis	componente
De Lucia Annamaria	componente
Brandimarte Rosamaria	componente
Di Pompo Lorenzo	Componente
Colagreco Camillo	componente

ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

Puglielli Paola	CGIL
Martelli Gabriele	CSL

Rappresentanza Sindacale Unitaria nelle persone di :

Primante Rocco
Bianco Beniamino
Spurgo Annamaria

Al termine degli incontri tenutisi in data 12 dicembre 2012 e 17 gennaio, 2013, il cui esito è riportato negli allegati verbali, le parti hanno sottoscritto il sotto riportato C.C.D.I. del personale dipendente del Comune di Guardiagrele

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ADEGUATO AI PRINCIPI POSTI DALLE LEGGI DI RIFORMA DEL LAVORO PUBBLICO (ATTUAZIONE ART. 65 DEL D.LGS. 150/2009).

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha ad oggetto l'adeguamento del vigente contratto collettivo decentrato integrativo 2002 - 2005 da ultimo modificato con l'accordo stipulato in data 14.09.2011, in attuazione di quanto stabilito dall'art.65, comma 4, del D.Lgs. 150/2009, ai principi posti dalle leggi di riforma del lavoro pubblico.

Art. 2 - Composizione delle delegazioni

1. La composizione della delegazione di parte pubblica è stata definita dalla deliberazione della giunta comunale n.174 del 13.11.2012
2. Per la composizione della delegazione di parte sindacale si fa riferimento all'art.10 del C.C.N.L. del 01.04.1999.

Art. 3 - Ambito di applicazione ed efficacia

1. Il contratto si applica a tutto il personale non dirigente del comune di Guardiagrele a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale.



Citta di Guardiagrele

(Provincia di Chieti)

2. Il contratto, per la parte normativa, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del CCNL del 1.4.1999, così come modificato dall'art. 4 del CCNL 22.1.2004, conserva la sua efficacia sino alla stipulazione del contratto successivo o fino all'entrata in vigore di un nuovo C.C.N.L. che detti norme incompatibili con il presente CCDI;
3. Gli effetti del contratto decorrono dal 01.01.2013, salvo le diverse decorrenze stabilite per ciascun istituto disciplinato.

Art.4 - Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi

1. Il contratto collettivo decentrato integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, ai sensi dell'art.40 del D. Lgs. n.165/2001, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, del D. Lgs. n. 165/2001 e del presente CCDI, sono determinate in sede di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.
2. L'Ente è tenuto a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.
3. Con riguardo all'attività negoziale il Presidente di parte pubblica promuove tempestivamente il procedimento di contrattazione decentrata, sia in occasione della stipulazione dei nuovi CCNL di comparto, sia qualora risulti necessario modificare od integrare il presente contratto. Con riguardo all'attività negoziale, il funzionario competente nel mese di ottobre di ogni anno provvede sia alla determinazione definitiva delle risorse decentrate relative all'esercizio corrente, sia alla determinazione provvisoria delle risorse decentrate relative all'esercizio successivo, trasmettendo copia dei provvedimenti adottati alla RSU ed alla rappresentanza sindacale.
4. Sempre con riguardo alla fase negoziale, entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente della delegazione trattante convoca le rappresentanze sindacali per definire l'utilizzo delle risorse decentrate per il nuovo anno.

Art.5 - Fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 22.01.2004

1. Le risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono determinate annualmente dall'Amministrazione comunale con i criteri previsti dagli articoli 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004.
2. La costituzione del fondo complessivo viene adottata annualmente con determinazione del dirigente del servizio competente, distinguendo la parte relativa alle "risorse stabili" dalla parte relativa alle "risorse variabili".
3. Le risorse variabili non possono, in nessun caso essere utilizzate per il finanziamento di istituti contrattuali aventi carattere di stabilità, certezza e ripetibilità, in particolare le progressioni verticali e l'indennità di comparto.



Citta di Guardiagrele

(Provincia di Chieti)

Art. 6 - Progressione economica orizzontale

1. In sede di CCDI economico annuale si procede, in relazione alle risorse stabili disponibili e tenuto conto dei vincoli posti in materia dal CCNL e dalla legge, a definire il numero delle nuove PEO attribuibili ex art. 23 del D.Lgs. 150/2009, con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e promuovere lo sviluppo delle risorse umane.
2. L'attribuzione delle PEO avviene secondo la disciplina contenuta nell'art.63 del Regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C.n.47 del 21.04.2011 integrato dalla presente disciplina.
3. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata, non superiore al 30% di dipendenti, in possesso dei requisiti di ammissione, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione della performance dell'Ente.
4. La progressione economica orizzontale viene calcolata con la medesima scheda di valutazione utilizzata per la performance individuale.
5. Una volta stabilite, in contrattazione decentrata, le risorse economiche, destinate alle progressioni economiche, si dovrà procedere allo svolgimento della selezione degli aventi diritto attraverso:
 - la valutazione dell'anno di riferimento considerata complessivamente al 100%;
 - le 4 migliori valutazioni degli anni precedenti, considerate rispettivamente, procedendo a ritroso, al 90, 80, 70 e 60 %, così come riportato nell'Allegato A.
6. La progressione economica orizzontale è assegnata al personale che, nell'ambito delle risorse disponibili, avrà ottenuto il maggior punteggio.
7. La collocazione del dipendente nella fascia di merito alta di cui all'art.60 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, per tre anni consecutivi ovvero per cinque annualità non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali, in caso di parità di punteggio tra diversi candidati.
8. Il conferimento delle PEO, che produce effetto dal primo gennaio dell'anno in cui viene disposto, va operato, nel mese di aprile, sulla base dell'esito della valutazione riferita all'anno precedente. Ciascun dipendente non può ottenere la posizione economica successiva prima che sia trascorso un triennio nella posizione economica in godimento. Per il triennio in corso alle nuove progressioni economiche non sono destinate risorse decentrate stante il blocco del trattamento individuale di cui all'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2010.

Art. 7 - Indennità di comparto

1. Al finanziamento dell'indennità di comparto sono destinate annualmente le risorse necessarie ad assicurare l'erogazione di tale trattamento obbligatorio in funzione della categoria di ascrizione del personale e precisamente gli importi indicati nelle Colonne 2 e 3 della Tabella D allegata al CCNL stipulato il 22 gennaio 2004 ai sensi dell'art. 33 del medesimo contratto.

Art.8 - Premi legati al merito e all'incremento della produttività ed al miglioramento dei servizi (premi individuali e/o di gruppo).

1. L'ammontare delle risorse destinate al compenso premiale incentivante la produttività, determinato nel CCDI economico annuale, è attribuito secondo la disciplina contenuta nel "Sistema di misurazione e valutazione della performance", nel prosieguo indicato con la parola "Sistema", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 05.05.2011 e delle norme transitorie approvate con deliberazione G.C. 121 del 29.09.2011.
2. Così come previsto nel "sistema" l'utilizzo della quota del fondo destinata al compenso incentivante la produttività si articola in due tipologie di premi:
 - a) un premio collegato alla valutazione delle prestazioni individuali in relazione al contributo da ciascuno assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza ed ai comportamenti organizzativi dimostrati (*valutazione delle competenze e dei comportamenti*)



Città di Guardiagrele

(Provincia di Chieti)

- b) un premio collegato al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali.
3. In sede di accordo annuale sull'utilizzo del fondo vengono stabilite le diverse quote di premialità da destinare alle tipologie di premi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, fermo restando che la quota destinata agli obiettivi non potrà essere inferiore al 60% della totalità delle risorse destinate alla produttività.
 4. Il Premio collegato alla valutazione delle prestazioni individuali viene *collegato* alla valutazione delle prestazioni individuali e dei risultati raggiunti determinati dal punteggio della scheda di valutazione allegato al "sistema" ed erogato sulla scorta già previsto nell'art.4 del sovracitate norme transitorie del sistema.
 5. Il compenso non sarà erogato ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato che nel corso dell'anno non avranno prestato almeno 180 (centottanta) giorni di servizio effettivo, fatte salve le cessazioni dal servizio o le nuove assunzioni in corso d'anno, per le quali il periodo viene riproporzionato.
 6. Il beneficio verrà corrisposto anche al personale con contratto a tempo determinato che abbia prestato nell'anno almeno 6 mesi di servizio.
 7. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verrà corrisposta la quota spettante in misura proporzionale alla percentuale di riduzione dell'orario rispetto al tempo pieno.
 8. La quota di premialità collegata al raggiungimento di obiettivi di gruppo o individuali verrà ripartita ed assegnata ai diversi responsabili di settore dell'ente sulla scorta dei criteri contenuti nell'art.3 delle norme transitorie del Sistema. Tenuto conto degli obiettivi strategici esplicitati dalla giunta nel piano della performance e degli altri obiettivi assegnati con il PEG, il Responsabile di Settore, d'intesa con il Segretario Generale, definirà il contenuto specifico dei progetti nonché la quota massima attribuibile a ciascuno di essi. L'attuazione degli stessi è demandata ai responsabili dei settori competenti, che provvederanno altresì ad indicare il personale coinvolto, la misura del coinvolgimento nonché i parametri di riferimento per la determinazione del compenso spettante ai singoli, sulla base del risultato effettivamente conseguito.
 9. L'assegnazione del personale a progetti specifici dovrà altresì tenere conto del contributo che i dipendenti stessi possono fornire in relazione al lavoro abitualmente svolto.

Art. 9 – Attribuzione di incarichi e responsabilità

1. Ai sensi dell'art.25 del D.Lgs. 150/2009, la professionalità sviluppata ed attestata dal sistema di valutazione della performance costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.
2. L'istituto dei compensi per specifiche responsabilità, previsto dall'art.17, comma 2, lettera f), del CCNL 1.4.1999, come sostituito dall'art.7 del CCNL 9.5.2006, può trovare applicazione nei riguardi del personale ascritto alle categorie B-C-D, a cui il responsabile di settore abbia, con atto scritto, attribuito compiti che comportino l'assunzione di particolari o specifiche responsabilità in modo prevalente, sotto il profilo temporale, rispetto all'assolvimento delle prestazioni rese.
3. I responsabili di settore, in considerazione di quanto previsto dall'art.20, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 150/2009, non possono attribuire incarichi e responsabilità al personale che abbia riportato, nell'anno precedente, una valutazione inferiore a 70/100.
4. Qualora la suddetta valutazione minima non venga raggiunta da un dipendente che, alla data dell'1.1.2013, sia già assegnatario di incarichi e responsabilità, il responsabile di settore deve procedere tempestivamente alla relativa revoca.
5. L'ammontare delle risorse destinate all'istituto, determinato nel CCDI economico annuale, è ripartito su proposta della conferenza di servizio, con deliberazione della giunta comunale, tra i vari settori dell'ente tenuto conto del numero dei dipendenti di categoria B-C-D assegnato a ciascuna struttura, dei servizi dagli stessi gestiti e del diverso peso degli obiettivi assegnati dalla medesima.
6. La misura annua del compenso spettante agli incaricati è stabilita, con provvedimento dei singoli responsabili di settore, nel rispetto sia dei limiti fissati dal CCNL che dei principi di buona fede, correttezza e ragionevolezza, tenendo conto dei criteri generali definiti nel



Città di Guardiagrele

(Provincia di Chieti)

- presente articolo e degli ulteriori criteri di dettaglio, individuati in sede di conferenza di servizio.
7. Nel determinare la misura annua del compenso, nell'ambito del valore minimo di €300,00 e massimo di €2.500,00, e che può essere riconosciuto solo quando le specifiche funzioni attribuite siano caratterizzate da significativi profili di responsabilità, i responsabili di settore dovranno, in particolare, considerare:
 - il livello oggettivo di complessità funzionale dell'incarico attribuito;
 - l'implicazione o meno dell'attività di coordinamento di personale;
 - il grado di capacità relazionale con soggetti interni ed esterni all'ente richiesto;
 - l'autonomia operativa correlata all'espletamento dell'incarico;
 - l'assegnazione o meno della competenza ad adottare il provvedimento finale;
 - la rilevanza delle funzioni assegnate rispetto alla performance organizzativa dell'ente.
 8. L'erogazione delle indennità di cui al presente articolo è effettuata a consuntivo dell'esercizio di riferimento in ragione del principio di prevalenza, in virtù del quale l'indennità annuale spetta integralmente ed in unica soluzione laddove vi sia prevalenza, nel periodo annuale considerato, del periodo lavorato rispetto a quello non lavorato. In caso di esatta equivalenza tra il periodo lavorato e quello non lavorato l'indennità è erogata per intero. Le indennità sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato in caso di assunzione, cessazione o di conferimento o revoca dell'incarico nel corso dell'anno. È mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni.
 9. I compensi ex art. 17, comma 2, lettera f), del CCNL 1.4.1999, e quelli ex art.17, comma 2, lettera i), del CCNL 1.4.1999, al fine di evitare l'erogazione di più incentivi per l'espletamento delle medesime funzioni possono cumularsi, con provvedimento motivato del responsabile di settore, solo in presenza di una effettiva ed evidente diversità del titolo in base al quale sono corrisposti.

Art. 10 - Indennità per specifiche responsabilità

1. L'indennità prevista dall'art. 36 comma 2 del CCNL 22.01.2004 - che introduce la lettera i) all'art. 17 comma 2 del CCNL 01.04.1999 (importo massimo €. 300,00 annui lordi):
 - a) compete al personale dell'Ente che riveste gli specifici ruoli di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe, Responsabile dei Tributi;
 - b) compensa le specifiche responsabilità eventualmente affidate agli archivisti informatici, agli addetti degli uffici relazioni con il pubblico e al personale addetto ai servizi di protezione civile;
 - c) compensa le funzioni di Ufficiale Giudiziario solo qualora siano state effettivamente attribuite ai messi notificatori.
2. In tutte le fattispecie indicate al comma 1 **è indispensabile il formale conferimento dell'incarico** con apposito atto scritto (degli organi di governo o di gestione, a seconda delle competenze stabilite per legge).
3. Per le funzioni di cui alla lettera a) del comma 1 è riconosciuta l'indennità annua lorda di:
 - € 300,00 agli Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe, con delega completa
 - € 300 al Responsabile dei Tributi
4. Nelle fattispecie di cui alla lettera b) del comma 1 è di competenza del Dirigente definire - con apposito atto scritto e motivato - l'affidamento di funzioni di specifica responsabilità che si differenzino da quelle ordinariamente connesse alle mansioni cui il personale è preposto; in ciascuna delle casistiche contemplate l'indennità attribuibile è determinata in € 300,00 lordi annui.
10. Per le funzioni di Ufficiale Giudiziario formalmente attribuite ai Messi Notificatori è riconosciuta l'indennità annua lorda di € 300,00.
11. L'erogazione delle indennità di cui al presente articolo è effettuata a consuntivo dell'esercizio di riferimento in ragione del **principio di prevalenza**, in virtù del quale l'indennità annuale spetta integralmente ed in unica soluzione laddove vi sia prevalenza, nel periodo annuale considerato, del periodo lavorato rispetto a quello non lavorato. In caso di esatta equivalenza tra il periodo lavorato e quello non lavorato l'indennità è



Città di Guardiagrele

(Provincia di Chieti)

erogata per intero. Le indennità sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato in caso di assunzione, cessazione o di conferimento o revoca di un nuovo incarico nel corso dell'anno. È mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni.

Art. 11 – Bonus annuale delle eccellenze

1. L'istituto, introdotto dall'art.21 del D.Lgs. 150/2009, verrà attivato solamente dopo l'intervenuta disciplina da parte del CCNL.

Art. 12 – Premio annuale per l'innovazione

1. L'istituto, introdotto dall'art.22 del D.Lgs. 150/2009, verrà attivato solamente dopo l'intervenuta disciplina da parte del CCNL.

Art. 13 – Indennità di turno

1. L'istituto è previsto dall'art.17, comma 2, lettera *d*), del CCNL 1.4.1999 e dall'art.22 del CCNL 14.9.2000.
2. La relativa indennità, determinata tariffariamente dal CCNL, compete solo al realizzarsi di tutte le condizioni richieste dal succitato art.22 del CCNL 14.9.2000 e, in particolare, solo per i periodi di effettiva prestazione resa in orario turnato.
3. I compensi spettanti al personale vanno liquidati mensilmente, con riferimento ai turni effettuati nel mese precedente, sulla base delle risultanze dei cartellini individuali di rilevazione delle presenze in servizio e del piano di turnazione predisposto dal competente Dirigente e preventivamente comunicato al Servizio Gestione Risorse Umane.

Art. 14 – Indennità di rischio

1. L'istituto è previsto dall'art.17, comma 2, lettera *d*), del CCNL 1.4.1999 e dall'art.37 del CCNL 14.9.2000.
2. Si conviene che l'istituto trovi applicazione, dalla data di sottoscrizione del presente accordo e solo con riguardo al personale, ascritto alle categorie A e B, adibito allo svolgimento delle seguenti mansioni che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale:
 - conduzione di macchine operatrici, mezzi meccanici elettrici a motore etc.
 - raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
 - manutenzione delle reti stradali e della pubblica illuminazione;
 - lavori di segnaletica stradale;
 - potatura di piante;
 - attività edili e di cantiere;
 - inumazione ed esumazione salme;
 - gestione delle centrali termiche;
 - gestione di cucine e mense;
 - interventi di disinfestazione e bonifica ambientale;
 - attività che comportano esposizione a rischio di inalazione polveri, gas, composti nocivi alla salute;
 - attività che comportano esposizione a rischio di lesioni, traumi, malattie, ecc. connessi alle azioni di sollevamento e trazione particolarmente pesanti.
3. La relativa indennità, determinata nel suo ammontare dal CCNL (art.41 del CCNL del 22.01.2004) ed al momento pari ad € 30,00 mensili.
4. Il riconoscimento economico della presente indennità viene operata mediante l'applicazione del principio di prevalenza, in virtù del quale l'indennità mensile spetta integralmente laddove vi sia prevalenza, nel periodo mensile considerato, del periodo lavorato rispetto a quello non lavorato.
5. In virtù del medesimo principio di prevalenza l'indennità spetta qualora, in relazione alla pluralità di mansioni espletate, le attività che comportino l'esposizione a rischio siano prevalenti temporalmente rispetto alle altre mansioni espletate (ad es. attività di conduzione di mezzi sia prevalente in termini di giorni lavorativi mese rispetto alle altre mansioni espletate).



Città di Guardiagrele

(Provincia di Chieti)

6. I compensi spettanti al personale vanno liquidati mensilmente, con riferimento all'attività svolta nel mese precedente, sulla base delle risultanze dei cartellini individuali di rilevazione delle presenze in servizio e dell'attestazione del competente dirigente in ordine all'effettivo espletamento delle mansioni rischiose.

Art. 15 - Indennità di reperibilità

1. L'istituto, previsto dall'art.17, comma 2, lettera d), del CCNL 1.4.1999 e dall'art.23 del CCNL 14.9.2000, può essere attivato dall'ente solo alle condizioni e con le tutele richieste dal medesimo art.23.
2. La relativa indennità, determinata tariffariamente dal CCNL, compete solo per i periodi di effettiva collocazione in reperibilità del dipendente.
3. I compensi spettanti al personale vanno liquidati mensilmente, con riferimento ai periodi in reperibilità svolti nel mese precedente, sulla base delle risultanze dei cartellini individuali di rilevazione delle presenze in servizio e del piano di reperibilità predisposto dal competente dirigente.

Art. 16 - Indennità per maneggio valori

1. L'istituto è previsto dall'art.17, comma 2, lettera d), del CCNL 1.4.1999 e dall'art.36 del CCNL 14.9.2000.
2. Si conviene che l'istituto trovi applicazione solo con riguardo agli agenti contabili, formalmente nominati dal competente organo dell'ente, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa che maneggiano valori di cassa nelle seguenti misure:
 - a) per maneggio valori il cui importo in denaro contante o altri titoli equivalenti superi mensilmente la somma di €3.000,00 indennità di € 1,55 giornalieri per ogni giorno di effettivo maneggio valori;
 - b) per maneggio valori il cui importo in denaro od in altri titoli equivalenti non superi mensilmente la somma di €3.000,00 indennità di €0,52 giornalieri per ogni giorno di effettivo maneggio valori.
3. I compensi spettanti al personale vanno liquidati mensilmente, con riferimento all'attività svolta nel mese precedente, sulla base delle risultanze dei cartellini individuali di rilevazione delle presenze in servizio e del provvedimento di nomina ad agente contabile.

Art. 17 - Indennità per mancata fruizione del giorno di riposo settimanale

1. L'istituto, previsto dall'art.24, comma 1, del CCNL 14.9.2000, è disciplinato anche dall'art.14 del CCNL 5.10.2001.
2. La relativa indennità, determinata tariffariamente dal CCNL, compete solo per i giorni in cui il dipendente, pur avendo diritto al riposo settimanale, a causa di particolari esigenze di servizio viene chiamato a rendere prestazioni lavorative di carattere straordinario.
3. I compensi spettanti al personale vanno liquidati mensilmente, con riferimento all'attività straordinaria in giorni di riposo settimanale svolta nel mese precedente, sulla base delle risultanze dei cartellini individuali di rilevazione delle presenze in servizio e della autorizzazione rilasciata dal competente dirigente.

Art. 18- Indennità per orario ordinario di lavoro festivo-notturno-festivo notturno

1. L'istituto, previsto dall'art.17, comma 2, lettera d), del CCNL 1.4.1999, è disciplinato anche dall'art.24, comma 5, del CCNL 14.9.2000.
2. La relativa indennità, determinata tariffariamente dal CCNL, compete solo per i periodi di effettivo svolgimento di ordinarie prestazioni lavorative festive, notturne o notturne festive.
3. I compensi spettanti al personale vanno liquidati mensilmente, con riferimento all'attività svolta nel mese precedente, sulla base delle risultanze dei cartellini individuali di rilevazione delle presenze in servizio e del provvedimento di articolazione dell'orario di lavoro predisposto dal competente organo dell'ente.

Art. 19 - Indennità di disagio



Città di Guardiagrele

(Provincia di Chieti)

1. L'istituto, previsto dall'art.17, comma 2, lettera e), del CCNL 1.4.1999, è applicabile solo nei confronti del personale ascritto alle categorie A-B-C.
2. La relativa indennità si conviene debba essere erogata al personale che opera, con carattere di prevalenza, nella misura ed in presenza di situazioni di disagio di seguito indicate:
 - a. Esposizione a situazioni di disagio connesse alla particolare articolazione dell'orario di lavoro (escluso il turno, es. orario frazionato, orario plurisettimanale etc.) indennità mensile di €30,00
 - b. Esposizione a situazioni di disagio connesse alla particolare tipologia di prestazione fornita quali scorta valori - ; indennità mensile di €10,00
3. Il riconoscimento economico della presente indennità viene operata mediante l'applicazione del principio di prevalenza, in virtù del quale l'indennità mensile spetta integralmente laddove vi sia prevalenza, nel periodo mensile considerato, del periodo lavorato rispetto a quello non lavorato.
4. I compensi spettanti al personale vanno liquidati mensilmente, con riferimento all'attività svolta nel mese precedente, sulla base delle risultanze dei cartellini individuali di rilevazione delle presenze in servizio e dell'attestazione del competente dirigente in ordine all'effettivo espletamento delle mansioni disagiate.
5. La presente disciplina troverà applicazione dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 20 – Incentivazione di specifiche prestazioni o risultati

1. L'istituto, previsto dall'art.17, comma 2, lettera g), del CCNL 1.4.1999, riguarda la disciplina per l'utilizzo delle risorse finanziarie che, espresse disposizioni legislative, destinano all'incentivazione del personale che abbia reso specifiche prestazioni ovvero conseguito specifici risultati.
2. Si dà atto che l'istituto, rappresentato principalmente dagli incentivi connessi alla progettazione, al recupero dell'evasione fiscale in materia di ICI ed ai risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni, trova compiuta disciplina in appositi atti regolamentari.
3. L'utilizzo delle risorse decentrate all'uopo disponibili, da destinare all'incentivazione del personale, va definito in sede di CCDI economico annuale.
4. L'erogazione degli incentivi a favore del personale è strettamente correlata alla effettiva realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla legge.
5. I titolari di posizione organizzativa potranno accedere ai relativi benefici economici alle condizioni e nelle forme previste dal CCNL.
6. Le parti danno atto che, fin quando persisterà il tetto all'ammontare delle risorse decentrate introdotto dall'art.9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010, il comune potrà erogare gli incentivi in parola nei limiti stabiliti dalla delibera n.51/CONTR/11 del 4.10.2011 adottata dalla Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo.

Art. 21 – Lavoro straordinario

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare esigenze di servizio eccezionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione e copertura del tempo di lavoro.
2. Tutte le prestazioni di lavoro straordinario sono espressamente autorizzate dai competenti dirigenti.
3. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del CCNL 14.9.2000, e tenuto conto anche di quanto previsto in materia dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 66/2003, il limite massimo annuo individuale di cui all'art.14, comma 4, del CCNL 1.4.1999 (n.180 ore) può essere elevato in sede di CCDI economico annuale, per esigenze eccezionali debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali e con riguardo ad un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico, a 250 ore annue.
4. Le eventuali risorse specificamente concesse all'ente al fine di fronteggiare eventi eccezionali e calamità naturali, nonché quelle destinate a consentire il regolare svolgimento



Citta di Guardiagrele

(Provincia di Chieti)

- delle consultazioni elettorali, sono attribuite alla gestione dei dirigenti competenti per materia, che provvedono anche alle relative autorizzazioni.
5. Il lavoro straordinario prestato per fronteggiare eventi eccezionali e calamità naturali, e quello prestato in occasione di consultazioni elettorali non concorre, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del CCNL 14.9.2000, ai limiti di cui all'art. 14 del CCNL 1.4.1999.
 6. I compensi per lavoro straordinario, ad eccezione di quello elettorale, vanno liquidati mensilmente, con riferimento all'attività svolta nel mese precedente, sulla base delle risultanze dei cartellini individuali di rilevazione delle presenze in servizio e della autorizzazione rilasciata dal competente dirigente. Resta inteso che, in favore dei dipendenti che si trovano ad avere nel loro conto individuale un debito orario, non è possibile liquidare lavoro straordinario fin tanto che non torneranno a recuperare tutte le ore non lavorate. In caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione ai sensi dell'art. 20 del CCNL del 6.07.1995.
 7. I compensi per lavoro straordinario elettorale sono liquidati, a conclusione di tutti gli adempimenti previsti nel provvedimento di autorizzazione, sulla base del provvedimento medesimo e delle risultanze dei cartellini individuali di rilevazione delle presenze in servizio.

Art. 22 - Banca delle ore

1. Al fine di consentire al personale di fruire, a richiesta, di permessi compensativi in alternativa al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese a seguito di espressa autorizzazione del competente dirigente, è istituita la banca delle ore.
2. Il limite complessivo annuo fruibile da ciascun lavoratore a titolo di permesso compensativo è fissato in 72 ore.
3. La fruizione va assicurata dal lavoratore entro l'anno successivo a quello di maturazione, previa autorizzazione del proprio dirigente.

Art. 23 - Sviluppo delle attività formative

1. L'ente promuove e favorisce interventi per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione e la specializzazione professionale del personale.
2. L'attività formativa è finalizzata a garantire che ciascun lavoratore acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni e dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture cui è assegnato, ed a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.
3. L'accrescimento e l'aggiornamento professionale vanno perciò assunti come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l'autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità, per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale.
4. Le risorse destinate allo sviluppo delle attività formative e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono vincolate, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del CCNL 1.4.1999, al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità.
5. L'utilizzo delle risorse disponibili viene definito annualmente, in sede di conferenza dei dirigenti, mediante la predisposizione del piano annuale di formazione del personale previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 165/2001.

Art. 24 - Ambiente di lavoro

1. L'ente, d'intesa con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, provvede all'adozione di idonee iniziative volte ad assicurare la costante e scrupolosa applicazione della disciplina comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti tenendo conto, in particolare, delle misure finalizzate a garantire:
 - il miglioramento delle condizioni di lavoro, da perseguire mediante la predisposizione di ambienti lavorativi salubri, dignitosi e funzionali;



Città di Guardiagrele

(Provincia di Chieti)

- la fornitura, al personale interessato, dei dispositivi di protezione individuale e di specifici indumenti da lavoro;
 - la prevenzione delle malattie professionali.
2. Per mezzo del medico competente di cui al D.Lgs. 81/2008 l'ente assicura a tutto il personale, con oneri a proprio carico, periodiche visite mediche per finalità di medicina sociale e preventiva.
 3. L'ente assume inoltre ogni utile iniziativa tesa a facilitare le attività di eventuali dipendenti disabili, anche mediante la rigorosa osservanza delle disposizioni sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
 4. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo l'ente stanZIA, annualmente, apposite risorse di bilancio.

Art. 25 – Innovazione degli assetti organizzativi

1. L'evoluzione normativa, lo sviluppo tecnologico e l'applicazione del principio di sussidiarietà nell'erogazione dei servizi, possono richiedere anche l'adeguamento dell'assetto organizzativo dell'ente e la reingegnerizzazione dei procedimenti utilizzati.
2. Ritenendo che l'attuazione degli interventi di razionalizzazione delle procedure, revisione organizzativa ed innovazione tecnologica si ripercuota sensibilmente sulla qualità del lavoro e le singole professionalità, ingenerando disorientamento nel personale chiamato ad espletare nuovi compiti per i quali non possiede una specifica preparazione, si conviene di governare detti processi attraverso:
 - la valorizzazione delle potenzialità attitudinali del personale dell'ente;
 - la razionale individuazione delle figure professionali da assegnare alle strutture organizzative nelle varie posizioni di lavoro;
 - la definizione delle procedure volte a garantire, anche mediante iniziative di riqualificazione ed aggiornamento professionale, il completo recupero produttivo del personale interessato da modifiche del profilo originario.
3. Le rappresentanze sindacali vanno preventivamente informate in ordine agli interventi da attuare.

Art. 26 – Pari opportunità

1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a perseguire una reale parità tra uomini e donne l'ente ha istituito, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art.21 della legge 183/2010, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità ed i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.
2. La disciplina per la costituzione, la durata ed il funzionamento del CUG, così come le sue competenze ed i rapporti con il consigliere di parità, sono regolate dalla legge e dalle linee guida contenute nella direttiva emanata il 4.3.2011 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
3. Il CUG opera in collaborazione con l'OIV per migliorare, attraverso l'introduzione dei temi delle pari opportunità e del benessere lavorativo, la performance organizzativa e individuale.
4. In particolare il CUG redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale dell'ente, riferita all'anno precedente, concernente l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni ed alle violenze morali e psicologiche sui luoghi di lavoro. Tale relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell'ente.
5. L'ente cura l'attivazione, sul proprio sito web, di un'apposita area dedicata alle attività del CUG.
6. L'ente è tenuto a predisporre, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006, il piano triennale di azioni positive. Pertanto il *Piano delle azioni positive del triennio 2012/2014*, approvato con deliberazione G.C.n. 153 del 11.10.2012 che si allega al presente contratto sotto la lettera "B", già sottoposto all'esame della Consigliera di parità per il prescritto



Citta di Guardiagrele

(Provincia di Chieti)

parere, viene con il presente atto condiviso dalle parti ai sensi dell'art. 19, comma 1 del CCNL 14.09.2000.

Art. 27 - Politiche dell'orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all'orario d'obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio, che a sua volta va inteso come il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi all'utenza. L'orario di apertura al pubblico, infine, rappresenta il periodo di tempo giornaliero che, nell'ambito dell'orario di servizio, costituisce la fascia oraria di accesso ai servizi da parte dell'utenza.
2. L'articolazione degli orari di cui al precedente comma 1, definita dal competente dirigente dell'ente nel rispetto delle specifiche disposizioni contrattuali e della legge, con particolare riferimento ai contenuti del D.Lgs. 66/2003 e successive modificazioni, va informata ai seguenti criteri generali:
 - ottimizzazione delle risorse umane;
 - miglioramento della qualità delle prestazioni;
 - coerenza con i carichi individuali di lavoro;
 - ampliamento della fruibilità dei servizi a favore degli utenti;
 - miglioramento dei rapporti funzionali con gli altri uffici pubblici;
 - riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario;
 - prestazione individuale distribuita, di norma, in un arco massimo giornaliero di 10 ore;
 - sospensione della prestazione lavorativa nei giorni di rientro pomeridiano, al fine di costituire il necessario recupero psicofisico del personale, non inferiore a 30 minuti;
 - utilizzo, anche combinato, delle diverse modalità organizzative ed istituti contrattuali in materia di gestione delle politiche degli orari (flessibilità, turnazione, programmazione plurisettimanale, ecc.);
 - attenta valutazione di specifiche richieste espresse da singoli dipendenti per apprezzabili motivazioni opportunamente documentate tese ad ottenere forme flessibili e differenziate, anche temporanee, dell'orario di lavoro. In tale valutazione va data, in ogni caso, priorità ai lavoratori in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare, alle lavoratrici madri con figli in tenera età nonché, in coerenza con quanto disposto dall'art.24 del presente contratto, ai dipendenti impegnati in attività formative e di studio.
3. Il rispetto dell'orario di lavoro costituisce un obbligo per tutto il personale dell'ente, e va accertato mediante forme di controllo obiettivo, di tipo automatizzato.

Art. 28 - Gestione delle eccedenze di personale

1. La gestione di eventuali eccedenze di personale in servizio a tempo indeterminato presso l'ente, anche a seguito di processi di riorganizzazione degli uffici che comportano l'individuazione di esuberanti o l'avvio di processi di mobilità, si applicano gli ultimi due periodi dell'art.6, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 così come inseriti dall'art. 2, comma 18, lettera b) del D.L. n. 95/2012 che richiama anche le procedure previste dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001. Nel caso di collocamento in disponibilità, trova applicazione la disciplina recata dall'art. 34 del decreto stesso.
2. Al fine di prevenire e scongiurare le situazioni di eccedenza si conviene di porre particolare cura nella programmazione del fabbisogno di personale valutando attentamente, specie nei casi di attivazione di nuovi servizi ed applicazione del turnover, la possibilità di ricorrere a soluzioni interne sia mediante la valorizzazione di potenziali professionalità già presenti, sia attraverso mirate iniziative di qualificazione e riqualificazione professionale.

Art. 29 - Lavoro temporaneo



Città di Guardiagrele

(Provincia di Chieti)

1. In relazione a quanto disposto dall'art.2, comma 6, del CCNL 14.9.2000, nonché dagli artt.20-21-22-23-24-25-26-27-28 e 86, comma 9, del D.Lgs. 276/2003 in materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato, si conviene che, in caso di attivazione dell'istituto, i lavoratori interessati, data la peculiare tipologia prestazionale, non debbano essere coinvolti in programmi o progetti di produttività e quindi restare esclusi dai connessi compensi incentivanti.

Art. 30 - Contratto di formazione e lavoro

1. In relazione a quanto disposto dall'art.3, comma 11, del CCNL 14.9.2000 si conviene che, nel caso di attivazione dell'istituto, i lavoratori interessati hanno diritto al trattamento accessorio previsto nell'apposito progetto formativo che deve contenere anche le risorse per il relativo finanziamento.

Art. 31 - Rapporto di lavoro a tempo parziale

1. In relazione a quanto disposto dall'art.6, comma 10, del CCNL 14.9.2000 si conviene che il trattamento accessorio spettante al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale debba essere sempre attribuito in misura proporzionale al regime orario ridotto.

Art. 32 - Inquadramento retributivo del personale trasferito

1. In relazione a quanto disposto dall'art.28, comma 7, del CCNL 5.10.2001 si conviene, alla luce anche delle previsioni contenute nell'art.30, comma 2-bis e comma 2-quinquies del D.Lgs. 165/2001, di non avvalersi della facoltà di collocare il personale trasferito presso l'ente in una posizione di sviluppo economico superiore, nell'ambito della medesima categoria di inquadramento, rispetto a quella derivante dall'applicazione dell'art.27 del medesimo CCNL.

Art. 33 - Altre materie demandate alla contrattazione decentrata

1. Le altre materie demandate alla contrattazione decentrata, ed in particolare il telelavoro (art.1, comma 10, del CCNL 14.9.2000) ed il trattamento di trasferimento (art.42, comma 2, del CCNL 14.9.2000), attengono ad istituti di cui non è prevista l'attivazione, quanto meno a medio termine, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro dell'ente.
2. Pertanto si conviene, anche in considerazione della notevole variabilità del quadro normativo di riferimento, di rinviare la definizione dei relativi aspetti disciplinatori all'eventuale momento in cui essi dovranno essere concretamente attivati.

Art. 34 - Regolamentazione del diritto di sciopero

1. In attuazione dell'accordo collettivo nazionale recante norme in materia di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali, sottoscritto il 19.9.2002, i contingenti di personale che debbono essere esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali sono individuati, con riguardo ai soli servizi erogati in gestione diretta, come segue:
 - a. **Servizio Stato Civile:** n.1 Istruttore limitatamente al raccoglimento delle registrazioni di nascita e morte;
 - b. **Servizio Elettorale:** n. 1 Istruttore, per le attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni popolari dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti;
 - c. **Servizi Cimiteriali:** n. 1 Operatore, limitatamente al ricevimento ed inumazione delle salme;
 - d. **Servizio attinente la Rete Stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), elettrica e Servizio di Protezione Civile:** n.3 unità lavorative;
 - e. **Servizio di Polizia Municipale:** n. 1 Vigili per turno



Città di Guardiagrele

(Provincia di Chieti)

- f. **Servizio Personale:** n. 1 Istruttore limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge; tale servizio dovrà essere garantito solo nel caso che lo sciopero sia proclamato per i soli dipendenti del servizio del personale e per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese;
- g. **Servizi Educativi e Scolastici:** secondo le indicazioni degli articoli 3 e 4 dell'accordo del 19.09.2002, escludendo il personale non educativo (cuoche, etc.)
2. Il presente protocollo d'intesa, ai sensi dell'art.2, comma 4, della legge 146/1990, dovrà essere trasmesso alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
 3. Ciascun dirigente, in occasione di ogni sciopero, individua i nominativi del personale destinato ad assicurare i servizi minimi essenziali, determinati ai sensi del precedente comma 1, ricorrendo, ove possibile, al criterio della rotazione.
 4. I nominativi sono comunicati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero, alle rappresentanze sindacali aziendali ed ai singoli dipendenti interessati.
 5. Entro 24 ore dalla ricezione della predetta comunicazione, il personale individuato ha il diritto di esprimere la propria volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la sostituzione.
 6. Qualora il dirigente rinvenga la possibilità di accogliere la richiesta di sostituzione, comunica tempestivamente i nuovi nominativi del personale esonerato dall'effettuazione dello sciopero ai soggetti di cui al precedente comma 4.
 7. Il giorno stesso dello sciopero, il dirigente comunica all'Ufficio Personale i nominativi dei dipendenti che vi hanno aderito, ai fini sia della relativa trattenuta retributiva che della prescritta comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.
 8. Per quanto non previsto dal presente articolo, ed in particolare per quel che concerne le modalità di effettuazione degli scioperi e le procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, si fa rinvio ai contenuti del succitato accordo 19.9.2002 ed alle altre disposizioni in materia recate dalla legge 146/1990, come modificata ed integrata dalla legge 83/2000.

Art. 35 - Clausole finali

1. Le parti, di comune accordo, possono riaprire il confronto qualora dovessero emergere nuove esigenze, ovvero dovessero intervenire mutamenti nel quadro contrattuale e legislativo di riferimento, rispetto alle materie e clausole definite nel presente contratto.
2. Le parti inoltre si riservano di definire, in sede di CCDI economico annuale, l'utilizzo delle specifiche risorse che la legge destina all'incremento del fondo decentrato e, in particolare, quelle derivanti dall'applicazione dell'art.16, commi 4-5-6 del D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011.

Art. 36 - Interpretazione autentica dei contratti collettivi decentrati integrativi

1. In relazione a quanto disposto dall'art.9, comma 5, del CCNL 22.1.2004 le parti danno atto che, qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto collettivo decentrato integrativo, troverà applicazione la specifica disciplina recata dal medesimo art.9.
2. In caso di mancato accordo, troveranno applicazione gli ordinari istituti di componimento e risoluzione delle controversie previsti in materia dall'ordinamento.

Art. 37 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alle clausole e disposizioni previste in materia dai CCNL, dai CCQN e dalle leggi nel tempo vigenti.

Art. 38 - Norma transitoria

1. Il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo in materia con effetti dal corrente esercizio 2013. Le clausole o le singole parti di precedenti accordi decentrati non riportate nel presente CCDI o non compatibili con i contenuti dello stesso sono da intendersi



Città di Guardiagrele

(Provincia di Chieti)

disapplicare con effetti dalla sottoscrizione del presente contratto ed, in ogni caso, dal corrente anno 2013.

Letto approvato e sottoscritto

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA	LA DELEGAZIONE SINDACALE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>
	<i>[Signature]</i>



Citta di Guardiagrele

(Provincia di Chieti)

ALLEGATO ___ - PROSPETTO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

ANNO DI APPLICAZIONE	VALUTAZIONI /100 RIPORTATE NEGLI ANNI	% APPLICATE ALLE VALUTAZIONI RIPORTATE	% X VALUTAZIONI RIPORTATE
Anno di riferimento:		100%	
1^ anno precedente:		90%	
2^ anno precedente:		80%	
3^ anno precedente:		70%	
4^ anno precedente:		60%	
Punteggio finale			

Per migliore chiarimento si riporta il seguente esempio:

ANNO DI APPLICAZIONE	VALUTAZIONI/100 RIPORTATE NEGLI ANNI	% APPLICATE ALLE VALUTAZIONI RIPORTATE	% X VALUTAZIONI RIPORTATE
Anno di riferimento: 2016	95	100%	95
1^ anno precedente: 2015	100	90%	90
2^ anno precedente: 2014	90	80%	72
3^ anno precedente: 2013	80	70%	56
4^ anno precedente: 2012	70	60%	42
Punteggio finale			355



Città di Guardiagrele

(Provincia di Chieti)

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n1

Le parti danno atto che, nell'ambito dei distinti ruoli e responsabilità, assicureranno nei luoghi di lavoro la piena fruibilità dei diritti, libertà e prerogative sindacali in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali nel tempo vigenti, ed in particolare nel rispetto di quanto previsto sia dalla legge 300/1970, sia dal CCNQ 7 agosto 1998 e sia dall'art.42 del D.Lgs. 165/2001.

In coerenza a quanto stabilito dagli artt. 7 e 11 del CCNL 1.4.1999 le parti rilevano, altresì, che un proficuo sistema di relazioni sindacali, improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti, deve necessariamente fondarsi su una costante e tempestiva attività informativa, nei confronti del sindacato, degli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, specie con riferimento ai processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione dei servizi comunali ed all'obbligo, recentemente introdotto dal legislatore, di svolgere in forma associata le funzioni fondamentali ex art.21, comma 3, della legge n.42/2009.

Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta di ciascuna di esse, programmano appositi incontri con cadenza almeno annuale.

Letto approvato e sottoscritto

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

LA DELEGAZIONE SINDACALE

Assessore in carica	Spazio per altre
Alessandro De Luca	
	CGIL FP P. U. P. U. P. U.
	CISL FP M. F. F. F.

Definitiva sottoscrizione a seguito del provvedimento autorizzativo di G.C. n. 212 del 31 dicembre 2012

Addì, 31 gennaio 2013

Il Presidente della delegazione di parte pubblica